

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.1125/2012 promossa da:

E [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Reggio Emilia
in virtù di delega a margine del ricorso

- RICORRENTE -

co n t r o

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del
Presidente pro-tempore legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso
dall'Avv. [REDACTED],

e contro

**I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO**, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-
tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente
domiciliato presso la Sede dell'Istituto stesso in Reggio Emilia, via Monte Marmolada 5.

- CONVENUTO

in punto a: azione di accertamento negativo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 15/11/2012 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia, la
ditta **E** [REDACTED], in persona del proprio legale rappresentante p.t., conveniva in



giudizio l'INPS e l'INAIL al fine di ottenere sentenza di accertamento negativo dell'obbligo contributivo emerso a proprio carico dal verbale ispettivo 22/11/2011 redatto congiuntamente da funzionari INPS e DTL.

A seguito del predetto accertamento amministrativo gli enti hanno contestato alla società odierna ricorrente – la quale esercita l'attività di installazione di impianti elettrici – d'aver omesso di versare i contributi previdenziali sulle somme corrisposte ai dipendenti dal 2007 in poi a titolo di "rimborsi kilometrici" in mancanza di documentazione giustificativa delle spese di viaggio, d'aver parimenti omesso di versare i contributi previdenziali sulle somme corrisposte ai dipendenti dal 2007 in poi a titolo di "trasferte Italia"; d'aver infine adibito al lavoro come apprendisti alcuni dipendenti in violazione delle norme che disciplinano l'apprendistato (L. 196/1997).

A sostegno della propria domanda la ricorrente deduce l'irregolarità del procedimento amministrativo di accertamento e l'infondatezza dei rilievi ispettivi.

Si costituivano nei termini sia INPS che INAIL chiedendo il rigetto del ricorso, posto che dagli accertamenti ispettivi si evinceva infatti che le pretese 'trasferte' indennizzate ai lavoratori non fossero in realtà attestate da alcun documento atto a darne effettiva contezza, e del pari i rimborsi kilometrici di cui si discute, attestati solo da semplici dichiarazioni compilate dai singoli dipendenti. Identiche considerazioni vanno svolte quanto all'erronea qualificazioni come apprendisti di cinque lavoratori, che tuttavia (per quanto riguarda G. e B.) erano già stati in precedenza assunti dalla stessa ditta come operai elettricisti; ed ai quali comunque (per quanto riguarda C., B. e S.) non era stata fatta nei termini la formazione necessaria.

Si procedeva ad attività istruttoria mediante l'assunzione di un testimone, ed all'udienza del 29 gennaio 2014, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura all'esito della camera di consiglio.

La domanda attrice non è fondata; va conseguentemente confermata l'esattezza degli accertamenti ispettivi e il debito contributivo vantato dall'INPS e dall'INAIL.

In via preliminare appaiono infondate le eccezioni procedurali avanzate da ELE. relative al mancato rispetto della L.689/81.

In particolare viene eccepita la violazione dell'art.14 (mancato completamento dell'accertamento ispettivo nel termine di 90 giorni).

VA precisato che la L.689/81 non trova applicazione nella presente controversia, trattandosi di normativa tesa a disciplinare il procedimento amministrativo di irrogazione di sanzioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro (o enti parificati con funzioni e finalità di polizia amministrativa), e non già il recupero contributivo da parte dell'INPS ed INAIL.



Tale imposizione, pur fondandosi sui medesimi accertamenti che potrebbero portare all'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Ispettorato ha titolo affatto diverso (contributivo) e natura non già punitivo/afflittiva, ma scaturente dai principi generali di cui alla L.153/1969, a sua volta ispirata dall'art.38 della Cost.

Pertanto le presunte censure potranno semmai riguardare l'eventuale ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro; non già la contribuzione richiesta dagli enti previdenziali.

Va comunque notato che il verbale ispettivo di cui si discute è altro e diverso dall'accertamento iniziato dalla sola DTL nel 2009 e per espressa ammissione della società ricorrente, mai conclusosi.

Le doglianze relative a quel procedimento del 2009 (che evidentemente non ha dato luogo a rilievi negativi per l'azienda) non possono avere alcun ingresso nella presente causa, in cui si discute di accertamenti iniziati dagli Ispettori INPS e DTL in data 4/5/2011 e conclusisi appunto con il verbale unico n.35 del 22/11/2011.

Nel corso di quest'ultima ispezione sono state svolte complesse attività d'indagine (cfr. doc.1 ric.), tra cui l'esame della corposa documentazione aziendale elencata nell'atto, e l'assunzione di informatori, sicchè si deve ritenere del tutto congrua la durata complessiva dell'accertamento (poco più di sei mesi), alla luce anche dell'orientamento consolidato della Sc sul punto (*"i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini....In definitiva, è certamente da ritenere giustificata la condotta dell'organo di vigilanza che, indipendentemente dalla data del primo accesso ispettivo o da quella successiva di invio della documentazione richiesta da parte dell'impresa, per la notificazione dell'illecito abbia impiegato un tempo ragionevolmente giustificato dalla complessità degli accertamenti compiuti in relazione, ad esempio, alla molteplicità delle violazioni ovvero al numero dei lavoratori interessati"* Cass. n. 23608 del 06.11.2009).

Nel merito della vicenda si osserva come la ditta ricorrente abbia omissso di assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante, finalizzato a dimostrare l'esistenza della documentazione attestante il compimento di trasferte ovvero le percorrenze chilometriche non soggette a contribuzione.

Posto infatti che il presente procedimento è stato promosso dalla ELE [REDACTED] quale accertamento negativo, teso a contrastare le risultanze del verbale ispettivo di cui è causa, spettava all'attore fornire la prova della legittimità del proprio operato (nel caso in esame, del corretto non assoggettamento delle somme erogate in busta ai contributi previdenziali in quanto trasferte o rimborsi chilometrici, sulla base di quanto previsto dall'art.5 comma 5 TUIR), producendo idonea



documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle trasferte, ovvero comunque un concreto riscontro delle stesse.

Sarebbe stato poi, viceversa, onere degli enti impositori contrastare la validità/idoneità della documentazione posta a sostegno delle trasferte stesse; e compito del Giudice accertare la sufficienza del materiale o degli altri elementi prodotti/dedotti a sostenere il non assoggettamento a contribuzione.

Nel caso in esame, tuttavia, in allegato al ricorso introduttivo non è stato prodotto alcun documento giustificativo della pretesa esenzione (nemmeno *"i prospetti compilati dai dipendenti, con carenza mensile, relativi ai periodi di paga da gennaio 2008 in poi, recanti solo la dichiarazione del lavoratore, corredata da un prospetto che riporta in dettaglio i chilometri percorsi nel mese di riferimento"* cui si riferisce a pg.4 il verbale ispettivo prodotto) e tale omissione ha comportato il mancato assolvimento dell'onere a carico della società di dimostrare la correttezza del proprio operato.

La sentenza citata da ELE [REDACTED], nelle proprie note finali è in linea con tale principio, atteso che la SC afferma proprio il contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, laddove osserva, già semplicemente in massima, che *"In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni ai propri dipendenti per il rimborso di spese di viaggio è assolto documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, senza che occorra produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, atteso quanto si evince dal disposto di cui all'art. 48, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 22 settembre 1997, n. 314, applicabile anche in materia previdenziale a norma dell'art. 6 del medesimo d.lgs."* Cass.Sez. L, **Sentenza n. 2419 del 20/02/2012.**

In motivazione la Corte chiarisce ancor meglio, dopo una dettagliata ricostruzione degli istituti normativi che disciplinano l'esonero dalla contribuzione (definito per altro "eccezione" alla regola dell'assoggettamento dell'intera retribuzione a contributi) che *"Dal delineato quadro normativo emerge che il legislatore, nell'evoluzione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ha prescritto, affinché l'eccezione alla regola non assurgesse a mero espediente elusivo,*



che si trattasse di rimborsi spese documentati "a pie di lista", a norma dell'originaria formulazione dell'art. 12 voluta dal legislatore del 1992, e "documentate, relativamente al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto", a norma delle modifiche introdotte dal legislatore del 1997. Dal dettato normativo testualmente richiamato, in un arco temporale di interventi legislativi piuttosto lunghi, non si evince in alcun modo la voluntas legis di corredare la documentazione sottesa ai predetti rimborsi chilometrici, al fine dell'esclusione dall'imponibile contributivo, di peculiari contenuti analitici e specifici che ridondino, a fortiori, sull'onere probatorio del datore di lavoro che detta esclusione invochi, correlando il vaglio della pretesa, in via amministrativa, prima, e giudiziale in seguito, all'allegazione della sola documentazione qualificata, perché analitica e specifica" concludendo dunque che

"...nel sistema normativo dianzi delineato, l'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro in ordine all'effettiva natura delle erogazioni (nella specie assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI) non può correlarsi alla documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento simile, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi."

Nel caso in esame parte ricorrente non ha invece assolto al suo primario onere processuale, e cioè quello di documentare (o di provare con altri mezzi, lasciando poi al Giudice il compito di giudicare sufficiente o insufficiente la documentazione prodotta o le prove dedotte) l'esistenza delle trasferte o delle percorrenze chilometriche di cui è causa.

Ciò comporta il mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, giusti i dettami della sentenza testè citata.

Con riguardo ai cinque contratti di apprendistato le considerazioni sono in buona parte analoghe: nessuna prova è stata fornita da parte ricorrente in ordine alla correttezza del piano formativo degli apprendisti ed al suo rispetto anche temporale (al contrario, si ammette il mancato rispetto della formazione asserendo che la colpa è dei ritardi degli enti regionali preposti; ma anche di tale ultima affermazione non si chiede di fornire prova).

Per contro, gli enti convenuti hanno prodotto le dichiarazioni rese dai cinque lavoratori interessati raccolte in sede di ispezione, dalle quali emergono con chiarezza le circostanze dedotte nel verbale



ispettivo, in ogni caso confermate dall'Ispettore Verdolotti della DTL, sentito come teste all'udienza del 12/6/2013.

Tanto basta a ritenere fondati gli accertamenti svolti dagli enti e relativi ai contratti di apprendistato di cui si discute.

Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.

Le spese di lite vengono tuttavia compensate tra le parti in causa a fronte della peculiarità della vicenda e dello stato di liquidazione in cui versa la società.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.

REGGIO EMILIA, 29 gennaio 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

